



CH-3003 Berna, Maggio 2014

Guida d'applicazione del Promemoria n. 1

Cessione di terreno nell'interesse pubblico – Ripercussioni sui pagamenti diretti e sui contributi per singole colture

Scopo

Mediante il presente promemoria s'intende fornire alle autorità preposte all'esecuzione brevi indicazioni concernenti l'applicazione dell'ordinanza sui pagamenti diretti e dell'ordinanza sui contributi per singole colture.

Vincolo giuridico

Per tutte le questioni inerenti all'esecuzione fanno stato l'ordinanza sulla terminologia agricola, l'ordinanza sui pagamenti diretti e l'ordinanza sui contributi per singole colture (OTerm, OPD e OCSC).

1. Principio

La superficie che dà diritto ai contributi comprende per principio la superficie agricola utile (SAU) giusta gli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm. Se la destinazione principale non è temporaneamente o definitivamente più l'utilizzazione agricola, la superficie in questione viene esclusa dalla SAU (art. 16 OTerm).

2. Temporanea modifica della destinazione della SAU

Se la SAU viene temporaneamente utilizzata a scopo non agricolo, decade il diritto ai contributi in quanto sulle superfici in questione non vengono fornite le prestazioni d'interesse generale.

Se per uno o più periodi di vegetazione la SAU non può venir utilizzata a scopo agricolo, non vengono versati pagamenti diretti né contributi per singole colture. Durante un periodo di vegetazione un terreno può ancora essere computato sulla SAU se in campicoltura si è proceduto all'impianto e al raccolto di una coltura principale o se durante almeno la metà del periodo di vegetazione la superficie in questione è stata utilizzata a scopo agricolo.

Se una superficie di compensazione ecologica è esclusa dalla SAU in quanto utilizzata a scopo non agricolo, essa non può più essere presa in considerazione per il calcolo della quota adeguata di superfici di compensazione ecologica (art. 14 OPD). Si rinuncia tuttavia a chiedere la restituzione dei contributi versati negli anni precedenti.

3. Mancato riconoscimento di forme di produzione

Il gestore deve tenere in considerazione gli interventi imposti dall'esterno sul metodo di produzione. Esso è responsabile dell'osservanza delle condizioni e degli oneri legati ai metodi di produzione biologici o alla produzione caratterizzata mediante *labels* anche in caso di simili interventi.

4. Ripercussioni sull'esecuzione della legge sulla protezione delle acque

L'osservanza della legge sulla protezione delle acque rappresenta una condizione per il versamento dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture. Anche nel quadro dell'applicazione della legge sulla protezione delle acque i terreni temporaneamente utilizzati a scopo non agricolo non possono venir computati sulla SAU né sulla superficie fertilizzabile. Per questo la produzione di concime aziendale per ettaro può aumentare. Possono venir conclusi con altre aziende accordi per la temporanea cessione di concimi aziendali. Spetta al Cantone decidere, nel singolo caso, in quale misura sono ancora adempiuti gli oneri della legge sulla protezione delle acque in caso di utilizzazione di SAU da parte di terzi e se sono rispettate le condizioni per il versamento dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture.

5. Indennizzo in caso di temporanea modifica della destinazione

Per il gestore la temporanea utilizzazione di terreni a scopo non agricolo comporta una riduzione della SAU. Le perdite di rendimento e l'eventuale diminuzione del ricavo dovuta al calo dell'effettivo di bestiame o alla flessione della base di foraggio grezzo nonché la perdita di pagamenti diretti e contributi per singole colture sono per principio a carico dei terzi tenuti a corrispondere un indennizzo. E' autorizzato il mantenimento dell'effettivo di bestiame mediante l'acquisto di foraggio a condizione che il bilancio delle sostanze nutritive sia equilibrato.